



Reg. delib. N. 74

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria

Seduta di prima convocazione
In data 27/11/2025 alle ore 18:30

Ai sensi dell'art. 39 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si è convocato il Consiglio Comunale nella Residenza Municipale, oggi 27/11/2025 alle ore 18:30 in adunanza ordinaria di prima convocazione, previo invio di invito scritto mediante PEC.

Fatto l'appello nominale risultano:

1NEGRI PIERLUIGI
2SAMBI FILIPPO
3NEGRI VERONICA
4CAVALLARI UMBERTO
5FANTINUOLI LUIGI
6CARLI PIER PAOLO
7CAVALLARI MATTEO
8FOGLI DENIS
9BERTARELLI GILBERTO
10GELLI GIUSEPPE
11CALDERONI BRUNO
12CARLI BALLOLA SANDRA
13RIGHETTI ALBERTO
14CARLI ALICE
15PATTUELLI RICCARDO
16BUZZI LUCA
17FABBRI MARCO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
	X
	X
	X
Totale	12
	5

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Fazioli

Il Presidente del Consiglio Pier Paolo Carli - assume la presidenza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri:

NEGRI VERONICA, CAVALLARI UMBERTO, CARLI BALLOLA SANDRA

OGGETTO:

SERVIZIO TRIBUTI - ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4 DEL D.LGS. N. 23 DEL 14.03.2011).

Gli Assessori signori: Rosanna Cinti, Sandro Beltrami, Antonio Cardì, Emanuele Mari, presenti in aula, partecipano all'odierna seduta consiliare senza il diritto di voto e senza essere conteggiati ai fini della validità della riunione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 80 del 21/10/2025 di pari oggetto a firma di : IL DIRIGENTE SETTORE III - SANTANIELLO SILVIO, conservata agli atti del Comune;

Uditi gli interventi di cui all'**allegato 1** agli atti della presente deliberazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 27.09.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 09.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (N.A.D.U.P.) 2025/2027 e i successivi provvedimenti con cui sono state apportate modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 09.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 e relativi allegati e i successivi provvedimenti con cui sono state apportate modifiche e integrazioni e i successivi provvedimenti con cui sono state apportate modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 19.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse finanziarie 2025/2027 ai Dirigenti e i successivi provvedimenti con cui sono state apportate modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 31.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 e i successivi provvedimenti con cui sono state apportate modifiche e integrazioni;

Premesso che l'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 1, prevede che i Comuni Capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a € 5,00 per notte di soggiorno e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Dato atto che il Comune di Comacchio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 27.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno" ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istituiva l'Imposta di Soggiorno con decorrenza dal 01.12.2017;

Visto il vigente "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno";

Visto l'articolo 4 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che disciplina le cosiddette "locazioni brevi", vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;

Visto l'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che:

- al comma 3, prevede: "All'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è **responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno** di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale..... Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta di Soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»”;

- al comma 4 prevede: “All'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da “nonché” alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta di Soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»”;

Visto il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, che con l'art. 5-quinquies, al comma 1, ha disposto: “Il comma 1-ter dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.” (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020);

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla revisione del vigente Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, alla luce delle recenti novità legislative, al fine di dotare l'Ente di uno strumento regolamentare più chiaro, semplificato e coerente con la normativa vigente, idoneo a favorire il corretto adempimento degli obblighi da parte dei gestori delle strutture ricettive e dei contribuenti, nonché a rendere più efficace l'attività di

controllo degli Uffici Comunali;

Ricordata, inoltre, la determinazione dirigenziale del Settore III *"Finanze e Partecipate"* n. 1042 del 21.07.2023, avente ad oggetto: *"SERVIZIO TRIBUTI: PROCEDURE DI RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO: ATTIVAZIONE ADESIONE COMUNE DI COMACCHIO AL PORTALE AIRBNB"* a partire dal 1° ottobre 2023;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni", il quale dispone, al comma 1, che: *«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive locali in via esclusiva attraverso la convocazione e successiva trattazione del Tavolo del Turismo in data 26.11.2025;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare un nuovo Regolamento per l'Imposta di Soggiorno, così come riportato nell'**allegato A)**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 21.11.2025, **allegato B)** alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta del 20.11.2025;

Acquisita l'attestazione, parte integrante dell'atto, sull'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, Dirigente Settore III *"Finanze e Partecipate"* - dott. Silvio Santaniello, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario - dott. Silvio Santaniello, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di adottare il nuovo Regolamento Comunale;

Con i seguenti risultati di voto:

Consiglieri presenti: n. 12
voti favorevoli: n. 10
voti contrari: n. 2 (Bruno Calderoni - GIORGIA MELONI-FRATELLI D'ITALIA; Sandra Carli Ballola - LA CITTÀ FUTURA-MOVIMENTO 5 STELLE);

DELIBERA

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23", come da **Allegato A)**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di disporre che il Regolamento di cui al precedente punto 2) sostituirà "in toto" il precedente Regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 77 del 27.07.2017;
- 4) di dare atto che il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23", entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026;
- 5) di disporre che il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23", una volta divenuta esecutiva la presente delibera, sia affisso per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Comacchio;
- 6) di adottare apposite forme di pubblicità sul sito web istituzionale del Comune di Comacchio;
- 7) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale del

federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- 8) di demandare al Dirigente del Settore III "*Finanze e Partecipate*" - dott. Silvio Santaniello, l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ottiene i seguenti risultati di voto:

Consiglieri presenti: n. 12

voti favorevoli: n. 10

voti contrari: n. 2 (Bruno Calderoni - GIORGIA MELONI-FRATELLI D'ITALIA; Sandra Carli Ballola - LA CITTÀ FUTURA-MOVIMENTO 5 STELLE).

Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Sig. Pier Paolo Carli

(Firma del Segretario verbalizzante al momento dell'adozione)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Fazioli

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**SETTORE III Finanze e Partecipate
Servizio Tributi**

ATTESTAZIONE ISTRUTTORE

PROPOSTA N. 80 DEL 21/10/2025

**OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI - ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4 DEL DLGS. N. 23 DEL
14.03.2011)**

Si attesta la regolarità dell'istruttoria del presente atto per quanto di competenza.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Codice di Comportamento comunale.

La presente dichiarazione viene rilasciata anche ai fini dell'attività di RUP qualora il sottoscritto risulti indicato come tale nella deliberazione di cui all'oggetto.

Comacchio, lì 18/11/2025

L'Istruttore

Schincaglia Matteo

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**SETTORE III Finanze e Partecipate
Servizio Tributi**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PROPOSTA N. 80 DEL 21/10/2025

**OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI - ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4 DEL DLGS. N. 23 DEL
14.03.2011)**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 18/11/2025

IL DIRIGENTE SETTORE III
SANTANIELLO SILVIO

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**SETTORE III Finanze e Partecipate
Servizio Tributi**

PROPOSTA N. 80 DEL 21/10/2025

**OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI - ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4 DEL DLGS. N. 23 DEL 14.03.2011)**

ATTESTAZIONE ISTRUTTORE CONTABILE

Si attesta la disponibilità sul capitolo di spesa.

Si attesta la regolarità in ordine alla disponibilità sul capitolo di spesa e all'avvenuta registrazione della prenotazione della spesa.

**Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della
Legge 6 novembre 2012 n. 190.**

Estremi registrazione spesa

E/U	NUMERO	CAPITOLO	ANNO	GEST.RESIDUI	IMPORTO

Comacchio, li 18/11/2025

IL DIRIGENTE SETTORE III

SANTANIELLO SILVIO

(Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**SETTORE III Finanze e Partecipate
Servizio Tributi**

PROPOSTA N. 80 DEL 21/10/2025

**OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI - ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4 DEL DLGS. N.
23 DEL 14.03.2011)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, li 18/11/2025

IL DIRIGENTE SETTORE III
SANTANIELLO SILVIO

(Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di C.C.
n. _____ del _____

+

Nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno	3
Articolo 1 Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 Soggetti passivi e responsabili del pagamento dell'imposta	4
Articolo 4 Esenzioni.....	4
Articolo 5 Misura dell'imposta	4
Articolo 6 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
Articolo 7 Versamento dell'imposta.....	6
Articolo 8 Attività di accertamento e controllo dell'imposta	6
Articolo 9 Sanzioni.....	7
Articolo 10 Riscossione coattiva.....	8
Articolo 11 Rimborsi.....	8
Articolo 12 Contenzioso	8
Articolo 13 Funzionario Responsabile dell'Imposta.....	9
Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali	9
Articolo 15 Entrata in vigore	9

Nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Comacchio in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° dicembre 2017, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 212/2000.
5. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, di cui alla L.R. n.16/2024 (alberghi, residenze extralberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione – bed & breakfast -, agriturismi, strutture di turismo rurale), nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017 convertito con L. n. 96/2017 e ss.mm.ii, ubicati nel territorio del Comune di Comacchio, nonché tutte le altre disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di turismo.
6. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nell'articolo 2

comma 5, ubicate nel territorio del Comune di Comacchio, fino ad un massimo di n. 14 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 3

Soggetti passivi e responsabili del pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Comacchio pernottano nelle strutture ricettive, di cui all'art.2 comma 5, nel territorio del Comune di Comacchio. I soggetti passivi sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive.

2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017 e ss.mm.ii.. Il responsabile del pagamento dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d) il personale appartenente alle forze di polizia, statali e locali, alle altre forze armate, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla Protezione civile, che soggiornano per esigenze di servizio;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- f) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- g) i portatori di disabilità con invalidità al 100% con idonea certificazione ed il loro accompagnatore (una persona per disabile).

2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. b), c), d), e), f) e per gli accompagnatori di cui alla lettera g) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.

- per i portatori di disabilità di cui alla precedente lettera g), idonea certificazione.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alle strutture e tipologie ricettive definite di cui all'art. 2 comma 5, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Articolo 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 4.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune ed inserirvi i relativi dati.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti inoltre a:
 - informare, anche nella versione multilingue i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Turismo del Comune;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza;
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel rispetto dei modi e termini di cui all'articolo 7;
 - esibire e/o consegnare, su richiesta dell'Amministrazione ai fini dell'attività di controllo e verifica, atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune e le quietanze con apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente dove si evince l'imposta versata o altra idonea documentazione atta a riprodurre il versamento dell'imposta;
 - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione inerente al tributo ai sensi di legge.
5. Il gestore della struttura ricettiva deve rendere il conto della gestione, secondo gli schemi ministeriali, entro il 30 gennaio dell'anno successivo ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti. I gestori dovranno consegnare al Comune il previsto modello 21 tramite il sistema applicativo dell'imposta di soggiorno. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti entro i termini di cui all'articolo 233

del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii..

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Comacchio.

2. I gestori delle strutture ricettive devono trasmettere una comunicazione trimestrale, entro il sedici (16) del mese successivo alla fine del trimestre (ossia entro il 16 aprile per il trimestre gennaio-marzo, entro il 16 luglio per il trimestre aprile-giugno, entro il 16 ottobre per il trimestre luglio-settembre, entro il 16 gennaio per il trimestre di ottobre-dicembre) mediante il sistema applicativo dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, nella quale dichiarano le presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), dei pernottamenti esenti in base al precedente articolo 4, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e per l'effettuazione dei relativi controlli. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti trimestrali distinti per ogni singola struttura.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno del mese successivo dalla fine di ciascun trimestre solare, tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Comacchio, con le seguenti modalità:

- tramite il sistema PagoPA;
- altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.

A partire dal giorno successivo rispetto alla scadenza, i responsabili del pagamento dell'imposta potranno ravvedersi, ai sensi articolo 13, D.Lgs. n.472/1997, autonomamente calcolando l'importo dovuto comprensivo di sanzioni ridotti e interessi legali al tasso vigente per ogni giorno di ritardo, attraverso il portale dell'Imposta di soggiorno.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad 0,49 €.

5. Per i soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017, e ss.mm.ii (ossia portali telematici e attività di intermediazione immobiliare), le modalità operative di cui ai commi precedenti potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Articolo 8

Attività di accertamento e controllo dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e seguenti e successive modifiche e integrazioni della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1, commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii..

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, sia pari o inferiore a 12,00 euro.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei responsabili del pagamento dell'imposta, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare il responsabile del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai medesimi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
- accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliare e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
- nel caso di omessa o infedele comunicazione trimestrale e/o dichiarazione annuale, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie di cui è venuta a conoscenza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, il numero degli alloggiati risultanti dal portale "Alloggiati Web" ecc.

Articolo 9 Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 100% al 200% dell'importo dovuto al procedimento di irrogazioni delle sanzioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 1 comma 161 e seguenti del decreto legislativo 296/2000.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 3 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 3 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai

sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano, se ed in quanto applicabile, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Ente ai sensi del presente regolamento, a titolo di per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nel caso di imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato, previa istanza all'Ente, mediante compensazione con i riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

2. Solo nel caso la compensazione non sia possibile, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie si intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

3. Non è rimborsata l'imposta pari o inferiore a 12,00 euro.

4. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente alla giurisdizione competente ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

Articolo 13

Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di giunta comunale.
2. il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione dell'attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 15 del DL n. 201/2011 il presente regolamento è inviato telematicamente al Ministero delle Economie e delle Finanze per la pubblicazione sul relativo sito informatico.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le predisposizioni di legge in materia.

Articolo 15

Entrata in vigore

Ai sensi dell'articolo 13 comma 15-quater del DL n. 201/2011, il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del ministero dell'economia e delle finanze.



COMUNE DI COMACCHIO
(Provincia di Ferrara)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 23 del 21 novembre 2025

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: SERVIZIO TRIBUTI - ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4 DEL DLGS. N. 23 DEL 14.03.2011)

L'anno 2025, il giorno 21 del mese di novembre, l'Organo di revisione economico finanziaria, nominato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 29/04/2025, si è riunito in videoconferenza.

Sono presenti i componenti:

- Dott. Pietro Parisi (Presidente)
- Dott. Stefano Mulazzi (Membro)
- Rag. Roberto Gaibazzi (Membro)

Vista:

- la proposta di approvazione del nuovo Regolamento dell'Imposta di soggiorno (proposta di deliberazione C.C. n. 80/2025), con la quale si prevede l'adozione di un testo aggiornato e la contestuale sostituzione "In toto" il precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 77 del 27.07.2017
- la richiesta di parere via mail del 21/11/2025 dal Dott. Silvio Santaniello;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 27.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, era stato approvato il precedente regolamento disciplinante l'Imposta di soggiorno;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 27.09.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 09.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2025/2027 e i successivi provvedimenti con cui sono state apportate modifiche e integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 09.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 e relativi allegati e i successivi provvedimenti con cui sono state apportate modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 19.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.lgs. 18.08.2000,



n. 267, con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse finanziarie 2025/2027 ai Dirigenti e i successivi provvedimenti con cui sono state apportate modifiche e integrazioni;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 31.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 e i successivi provvedimenti con cui sono state apportate modifiche e integrazioni;
- la determinazione dirigenziale del Settore III Finanze e Partecipate n. 1042 del 21/07/2023 avente ad oggetto: “SERVIZIO TRIBUTI: PROCEDURE DI RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO: ATTIVAZIONE ADESIONE COMUNE DI COMACCHIO AL PORTALE AIRBNB” a partire dal 1° ottobre 2023;
- l'attestazione del 21/10/2025 del Dirigente del Settore III sull' insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;
- il parere di regolarità tecnica espresso il 21/10/2025 del Dirigente del Settore III, in ottemperanza dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile espresso il 21/10/2025 dal Dirigente del Settore III Dott. Silvio Santaniello in ottemperanza dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- il vigente “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno”;
- l'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in materia di imposta di soggiorno e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni”, il quale dispone, al comma 1, che: «Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- il D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- il D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Premesso che.

- il vigente “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno” successivamente alla sua entrata in vigore sono intervenute modifiche normative a livello nazionale e/o regionali che hanno inciso sulla disciplina dell'imposta, in particolare in



materia:

di:

- soggetti passivi e responsabili del pagamento;
- dichiarazioni e obblighi degli operatori;
- modalità di riscossione, riversamento e rendicontazione;
- poteri di controllo e regime sanzionatorio;
- Il vademecum della sez. giurisdizionale della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna;
- l'Amministrazione comunale ha, pertanto, predisposto un nuovo regolamento, volto a recepire integralmente tutte le novità legislative intervenute, garantendo così coerenza, certezza normativa e maggiore efficienza nella gestione del tributo.

Considerato che:

- il testo proposto risulta strutturato in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposta di soggiorno;
- le modifiche introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, né comportano variazioni tali da incidere sugli equilibri finanziari dell'ente;
- l'aggiornamento del regolamento consente una più chiara definizione dei diritti e degli obblighi dei soggetti coinvolti, migliorando l'attività di gestione, controllo e rendicontazione del tributo;
- la sostituzione del vecchio regolamento con quello nuovo permette di evitare sovrapposizioni, incoerenze o applicazioni difformi rispetto alla normativa sopravvenuta;

Ritenuto che:

- il nuovo regolamento è conforme alle norme statali e regionali vigenti;
- la proposta dell'Amministrazione risponde ai principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di delibera n. 80/2025 del 21/10/2025 per l'approvazione del "NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4 DEL DLGS. N. 23 DEL 14.03.2011)" e raccomanda sia la pubblicazione sul sito del Comune nella sezione trasparenza, e sia all'albo pretorio, come dispone la sez. II *ter* Roma, del TAR Lazio, con la sentenza del 19 luglio 2024, n. 14749, che interviene per illustrare la funzione (*ratio*) della pubblicazione delle deliberazioni (consigliari) del Comune, dove all'art. 124 del d.lgs. n. 267/2000, al comma 1, si dispone che «*Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge*», nonché la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Pietro Parisi

Dott. Stefano Mulazzi

Rag. Roberto Gaibazzi

Documento firmato digitalmente

COMUNE DI COMACCHIO	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0075203/2025 del 24/11/2025	
Firmatario: STEFANO MULAZZI, PIETRO PARISI, ROBERTO GAIBAZZI	



(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

PUNTO 4

SERVIZIO TRIBUTI - APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Carli Pier Paolo (Presidente del Consiglio)

Si tratta del punto 4: *"Servizio Tributi - Approvazione del nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno"*. Cedo la parola al signor Sindaco.

Negri Pierluigi (Sindaco)

Grazie, Presidente. Come illustrato anche in Commissione, si tratta della modifica del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno. Ovviamente non riguarda le variazioni di tariffe, che vedete, che le tariffe sono rimaste invariate. Si tratta solo di un aggiornamento, recependo le nuove disposizioni di legge che sono intervenute dal 2017 in poi. E queste modifiche le abbiamo già esposte anche al Tavolo del Turismo che si è svolto ieri o l'altro ieri, se non ricordo. Ieri. Le modifiche sono proprio sulla base delle nuove disposizioni di legge e riguardano, per esempio, l'articolo 3 del nostro Regolamento, che parlava dei soggetti passivi e responsabili del pagamento dell'Imposta (che precedentemente i soggetti passivi e responsabili del pagamento delle imposte erano sempre ritenuti i proprietari dei B&B e i proprietari delle strutture turistiche). In realtà, adesso la nuova disposizione di legge dice che i soggetti passivi sono gli ospiti, i responsabili del pagamento dell'Imposta sono invece i gestori delle attività, che sono tenuti a versare il contributo. Questo vuol dire che, in linea puramente teorica, il responsabile del pagamento che paga l'Imposta ha diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo che non avesse pagato l'Imposta di Soggiorno dovuta. In questo caso non avrebbe pagato neanche il pernottato, insomma, ecco, quindi è una cosa molto, molto particolare. Comunque questa divisione è importante, il soggetto passivo è l'utente e responsabile del pagamento è il titolare dell'azienda. Poi vediamo le altre modifiche: abbiamo le modifiche sulle modalità di pagamento (quindi il pagamento tramite il sistema PagoPA e mediante un sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune); quindi questa è una variazione sul sistema di pagamento e l'iter procedurale per il nuovo, disciplinato dal nuovo software in uso al Comune di Comacchio. E un'altra variazione, dovuta alle nuove normative intervenute dal 2017 in poi, riguarda le sanzioni, che vengono modificate in base alle nuove normative. Quindi sostanzialmente questo Regolamento recepisce unicamente le variazioni intervenute, nel corso degli anni, all'applicazione della Tassa di Soggiorno.

Carli Pier Paolo (Presidente del Consiglio)

Grazie, signor Sindaco. È aperta la discussione. Prego, Consigliera Carli Ballola. Ho capito che vuol fare l'intervento solo perché ho visto il microfono acceso.

Carli Ballola Sandra (La Città Futura - Movimento 5 Stelle - Capogruppo)

Presidente, volevo dire due cose. Una: ribadire (ho visto che viene riconfermata l'addizionale comunale al 0,4%)... ribadire la necessità, invece di renderla progressiva.... E, seconda cosa: noi abbiamo un centro... (vedo che chiude gli occhi...)

Carli Pier Paolo (Presidente del Consiglio)

Sì, perché sta parlando dell'addizionale IRPEF.

Carli Ballola Sandra (La Città Futura - Movimento 5 Stelle - Capogruppo)

Visto che stiamo parlando di tasse comunali.

Carli Pier Paolo (Presidente del Consiglio)

Eh, ma si tratta di Imposta di Soggiorno, quindi fuori tema.

Carli Ballola Sandra (La Città Futura - Movimento 5 Stelle - Capogruppo)

No, ma anche no, il titolo è Tributi, eh? Servizio Tributi.

Carli Pier Paolo (Presidente del Consiglio)

Si tratta solo di Imposta di Soggiorno. Vengono recepite delle norme.

Carli Ballola Sandra (La Città Futura - Movimento 5 Stelle - Capogruppo)

Invece, essendoci un titolo generale, Servizio Tributi, stavo pensando se anche in Commissione ne avevamo parlato.

Negri Pierluigi (Sindaco)

Riguarda il Settore.

Carli Ballola Sandra (La Città Futura - Movimento 5 Stelle - Capogruppo)

Solo il Settore? Okay, basta.

Carli Pier Paolo (Presidente del Consiglio)

Grazie, Consigliera. Ci sono altri interventi? Nessun altro intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto.

VOTAZIONE

Porto a votazione il punto: voti favorevoli? Quindi: tutta la maggioranza. Voti contrari? Calderoni e Carli Ballola. Il Consiglio approva.

VOTAZIONE I.E.

Votiamo per l'immediata eseguibilità: voti favorevoli? Esattamente come prima. Voti contrari? Esattamente come prima. Il Consiglio approva anche l'immediata eseguibilità.



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**SETTORE III Finanze e Partecipate
Servizio Tributi**

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA N. 74 DEL 27/11/2025

**OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI - ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4
DEL D.LGS. N. 23 DEL 14.03.2011).**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per
15 giorni consecutivi dal 10/02/2026, art. 124 D.Lgs. n.
267/2000.

Comacchio, lì 09/02/2026

L'Istruttore

Maria Cristina Cinti

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**SETTORE III Finanze e Partecipate
Servizio Tributi**

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

DELIBERA N. 74 DEL 27/11/2025

**OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI - ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4
DEL D.LGS. N. 23 DEL 14.03.2011).**

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 267/2000.

Comacchio, lì 09/02/2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Fazioli Giovanna

documento sottoscritto digitalmente